



GRUPPO SERVIZI CGN

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA REVISIONE	NOTE
00	24/06/2022	PRIMA EMISSIONE
01	07/12/2023	PRIMA REVISIONE

SOMMARIO

GRUPPO SERVIZI CGN E LA SUA MISSION	3
L'ADEGUAMENTO DI GRUPPO SERVIZI CGN ALLE PREVISIONI DEL DECRETO	4
LE COMPONENTI DEL MODELLO DI GRUPPO SERVIZI CGN	5
IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI GRUPPO	
SERVIZI CGN	6
IL MODELLO DI GOVERNANCE DI GRUPPO SERVIZI CGN	6
L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO SERVIZI CGN E LA DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA.	6
STRUMENTI DI GOVERNANCE	7
IL SISTEMA RETRIBUTIVO DI GRUPPO SERVIZI CGN	7
IL SISTEMA RETRIBUTIVO VARIABILE DEI DIPENDENTI INTERNI.	8
PROCEDURE AZIENDALI	8
L'ATTUAZIONE DEL MODELLO	9
LE CATEGORIE DI REATO PREVISTE	9
FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO	
.....	11
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO	11
L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	12
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	13
FUNZIONI E POTERI	15
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV	16
REPORTING DELL'OdV	18
WHISTLEBLOWING	20
PREMESSA	20
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE A CURA DEL OdV	21
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	
.....	23
LA COMUNICAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	23
LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	23
L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25


GRUPPO SERVIZI CGN e la sua mission

La società Servizi CGN S.r.l. Società Benefit si configura come holding del GRUPPO SERVIZI CGN gestendo le quote di partecipazione e le azioni di tutte le aziende ‘figlie’, nonché supervisionandone e coordinando i flussi finanziari ed economici.

Il Gruppo è costituito dalle seguenti società:

- SERVIZI CGN S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT
- CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
- RDV NETWORK S.R.L.
- SEEK & PARTNERS S.p.A.
- UNOFORMAT S.R.L.
- CGN ASSICURA S.R.L.
- QUOKKY S.R.L.
- CGN PROFESSIONISTI E IMPRESE SRL
- CGN SERVICE S.R.L.
- FBIMMOBILIARE S.R.L.

Partecipogramma Gruppo CGN



La società Servizi CGN S.r.l. Società Benefit si configura come holding del gruppo gestendo le quote di partecipazione e le azioni di tutte le aziende ‘figlie’, nonché supervisionandone e coordinando i flussi finanziari ed economici.

Per l’obiettivo di cui al presente documento si vogliono descrivere le società del gruppo che, in ragione delle proprie attività assoggettabili a rischio e dell’impatto sull’attività sia economica che funzionale del gruppo, aderiscono al modello organizzativo di gruppo e trovano nello stesso la loro rappresentazione.

- Servizi CGN S.r.l. Società Benefit è la società ‘madre’ che amministra e gestisce le partecipazioni delle altre società assicurandone il coordinamento tecnico ed economico, è anche la società che garantisce i servizi ed i processi trasversali di gestione ed amministrazione a tutte le società del gruppo.
- Seek & Partners S.p.a. è la società che gestisce il sistema informativo e telematico della struttura e che si occupa degli acquisti per conto del gruppo; si rivolge esclusivamente al mercato interno per offrire i servizi di sviluppo software, logistica, business intelligence e ICT.

Servizi CGN Srl Società Benefit

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 506511 - info@cgn.it - www.cgn.it

Cap. Soc. Euro 100.000 i.v. - P.IVA, C.F. e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01572650933 R.E.A. 87233

- CAF CGN S.p.a. – Il caf dei professionisti è la società che svolge le attività che costituiscono il core business dell'azienda, è il Centro di Assistenza Fiscale dei Professionisti e svolge la funzione di intermediario per facilitare i rapporti tra contribuenti, professionisti e PA. Eroga consulenza e assistenza per i servizi CAF: modello 730, ISEE, RED, richiesta detrazioni enti, invalidità civile e assegno sociale, visure catastali.
- RDV Network S.r.l. è la società che si occupa della ricerca, realizzazione e commercializzazione dei software per la contabilità, la gestione dello studio e la fatturazione elettronica.

Ai fini del presente documento l'indicazione GRUPPO SERVIZI CGN farà particolare riferimento alle società descritte al precedente paragrafo. Sono incluse, indirettamente, le ulteriori società del gruppo, anche se non rispondenti in termini di approvazione e verifica del modello.

Nello svolgimento della propria attività aziendale, in ragione della peculiarità del mercato in cui opera, GRUPPO SERVIZI CGN mantiene una costante attenzione alle attese e alle esigenze della collettività e dei clienti con l'obiettivo di garantire sempre un elevatissimo standard di qualità. Essa, inoltre, da sempre dedica grande considerazione agli aspetti etici dell'impresa e alla preparazione scientifica dei propri dipendenti.

La mission aziendale è garantita da un sistema di corporate governance di primo livello e conforme alla dimensione e struttura aziendale.

In tale contesto, GRUPPO SERVIZI CGN, sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

L'adeguamento di GRUPPO SERVIZI CGN alle previsioni del Decreto

GRUPPO SERVIZI CGN, ha inteso procedere alla formalizzazione del suo Modello, previa esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

GRUPPO SERVIZI CGN ha provveduto a compiere una rivisitazione in chiave critica del sistema di governance in precedenza adottato, nonché una rivisitazione della mappatura delle attività sensibili e strumentali rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

In particolare, è stato formato un nuovo Gruppo di Lavoro, costituito dalle risorse aziendali a ciò qualificate e da uno Studio di Consulenza con provata esperienza nel settore, affinché venissero rivisitate le attività di analisi per processo e risk assessment necessarie al fine di addivenire ad una corretta implementazione del Modello.

Le società prima descritte hanno implementato una struttura di modello condivisa, che integra la valutazione e l'analisi di tutti i processi afferenti al gruppo, pur rimandando alle singole società l'approvazione di tale modello e la nomina del proprio organismo di vigilanza.

Aver integrato, nel modello di gruppo tutti i processi aziendali, anche quelli svolti da società diverse da quelle identificate al capitolo 1 del presente documento, permette alla società madre Servizi CGN S.r.l. Società Benefit di tenere sotto controllo e conseguentemente sottoporre ad analisi periodiche, tutti i processi del gruppo, pur non formalmente assoggettandoli a vigilanza specifica.

Le singole società hanno quindi formalmente adottato il nuovo Modello mediante delibera dei propri organi amministrativi.

La nuova attività di risk assessment è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, nonché attraverso l'esecuzione di svariate interviste ai referenti dei singoli processi del gruppo.

All'esito di tale lavoro si è provveduto a compiere una completa rivisitazione della governance aziendale, nonché è stato nuovamente messo a punto un dettagliato e completo elenco delle 'aree a rischio reato', vale a dire di quei settori del gruppo societario e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente

(ovvero reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica, ecc.).


LE COMPONENTI DEL MODELLO DI GRUPPO SERVIZI CGN

Il presente Documento di Sintesi del Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, oltre ad una sintetica ricognizione delle previsioni di cui al documento “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, dedicato alla regolamentazione dell’OdV, pure ivi sinteticamente rappresentato, sono compendiate i protocolli sottoindicati che concorrono alla costituzione del Modello di GRUPPO SERVIZI CGN:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di controllo di gestione e i flussi finanziari;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa e monitoraggio);
- la politica ambientale ed il rispetto delle disposizioni normative in materia;
- il Codice Etico;
- il Sistema Sanzionatorio;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento.

Il modello risulta così strutturato:



Nell’ambito delle Analisi delle famiglie di reato e dell’associazione delle stesse con i processi aziendali, sono stati indicati, seguendo anche l’approccio metodologico già esposto: i reati astrattamente perpetrabili; i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI GRUPPO SERVIZI CGN

Il modello di *governance* di GRUPPO SERVIZI CGN e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alle società richiamate l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di GRUPPO SERVIZI CGN, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare le Società, Servizi CGN S.r.l Società Benefit, Seek & Partners S.p.a., CAF CGN S.p.A. e RDV Network S.r.l., di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il modello di governance di GRUPPO SERVIZI CGN

Il sistema di *corporate governance* di GRUPPO SERVIZI CGN risulta attualmente così articolato:

Struttura Assemblea e organi di controllo

Nome Azienda	Amministratore/CdA	Organi di Controllo
RDV NETWORK S.R.L.	Presidente CdA: BROGGIAN VALERIA Amministratore Delegato: DAL BEN DAVIDE, DANIOTTI MAURO	Collegio sindacale Numero in carica: 1
SEEK & PARTNERS S.R.L.	Presidente CdA: BROGGIAN VALERIA Amministratori Delegato: BROGGIAN RICCARDO, BROGGIAN GIANCARLO	Collegio sindacale Numero in carica: 3 + 2 Società di revisione: PRICEWATERHOUSE COOPERS SPA
CAF CGN - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	Presidente CdA: BROGGIAN VALERIA Amministratore Delegato: BROGGIAN GIANCARLO, CANEPARI VALERIANO, PAPAROTTI DANIELE, D'AMICO MASSIMO	Collegio sindacale Numero in carica: 3 + 2 Società di revisione: PRICEWATERHOUSE COOPERS SPA
SERVIZI CGN S.R.L. Società Benefit	Amministratore unico: BROGGIAN GIANCARLO	Collegio sindacale Numero in carica: 1 Società di revisione: PRICEWATERHOUSE COOPERS SPA

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione delle Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi i poteri che la legge riserva all'Assemblea. All'organo amministrativo risulta, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici delle Società, di verificare l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo delle Società.

L'assetto organizzativo di GRUPPO SERVIZI CGN e la definizione dell'organigramma.

La struttura organizzativa delle Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, GRUPPO SERVIZI CGN ha messo a punto un prospetto nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa del gruppo societario ('Organigramma') nonché un organigramma di dettaglio delle varie direzioni/funzioni.

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.
- Le società hanno, inoltre, definito delle apposite job description che specificano i ruoli, i compiti e le responsabilità dei dipendenti di ciascuna Direzione, rese disponibili, insieme all'Organigramma, al personale delle Società.
- La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
- In materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ('SSL'), le società Servizi CGN S.r.l. Società Benefit, Seek & Partners S.p.a., CAF CGN S.p.A. e RDV Network S.r.l. sono dotate di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.
- Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:
- il datore di lavoro;
- i preposti;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito, 'RSPP') – figura esterna;
- gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche 'APS');
- gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche 'API');
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche 'RLS');
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ovvero: a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione; b) i fornitori; c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti; d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale delle Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, RLS, il medico competente): a tale proposito, le Società esplicitano, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti del RSPP, del RLS, degli AGE, del medico competente.

Strumenti di Governance

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati da GRUPPO SERVIZI CGN consente di individuare rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'Ente:

- **Statuto** - In conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Codice etico** - Esprime i principi etici e di deontologia che le Società riconoscono come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi delle Società. Il Codice etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i Reati di cui al **MOG**, quale strumento utile per operare nel rispetto delle normative.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - Stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure e deleghe i poteri per rappresentare o impegnare la Società.
- **Sistema di Procedure e Regolamenti Interni** - La Società è dotata di un sistema di Procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Il Sistema Retributivo di GRUPPO SERVIZI CGN

Servizi CGN Srl Società Benefit

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 506511 - info@cgn.it - www.cgn.it

Cap. Soc. Euro 100.000 i.v. - P.IVA, C.F. e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01572650933 R.E.A. 87233

GRUPPO SERVIZI CGN ha adottato un chiaro sistema retributivo nei confronti dei dipendenti, formalizzato in apposite procedure.

Il sistema retributivo variabile dei dipendenti interni.

Tutti i dipendenti delle Società vengono retribuiti, oltre che in base ad un sistema di retribuzione fisso, anche attraverso un sistema di retribuzione variabile.

Tale sistema di retribuzione variabile si basa su chiare regole per il calcolo dei bonus e delle soglie massime di erogazione. Tutti i bonus calcolati ai sensi di questo sistema sono sottoposti alla preventiva approvazione del Co.Re.

L'erogazione del bonus è connessa agli effettivi risultati aziendali nel periodo di valutazione che si applica ai dipendenti delle Società. L'obiettivo principale di tale sistema di incentivazione è quello di stimolare ciascuno dei partecipanti a contribuire personalmente con impegno e responsabilità al conseguimento dei risultati aziendali.

Procedure Aziendali

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, GRUPPO SERVIZI CGN ha messo a punto un complesso di procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalle Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Le Società assicurano, pertanto, il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Si aggiunge, inoltre, che i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

I dipendenti, al momento dell'assunzione, sono opportunamente formati all'uso degli strumenti aziendali e prendono consapevolezza del sistema delle regole (opportunità e limiti) stabilite.

L'ATTUAZIONE DEL MODELLO

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano, un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa", ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di Reato, espressamente previsti dal Decreto, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il Reato. L'introduzione di questa nuova fattispecie di responsabilità "amministrativa" consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Le Categorie di reato previste

Di seguito si riportano le categorie di reato previste dal Decreto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/01)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01)
- Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. 231/01)
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01)
- Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/01)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/01)
- Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/01)
- Frode in competizioni sportive (art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/01)
- Reati tributari (art.25-quinquidecies, D.Lgs. 231/01)
- Contrabbando (art.25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/01)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art.25-septiesdecies, D.Lgs. 231/01)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25-duodecimes, D.Lgs. 231/01)
- Reati per delitti tentati ((art.26, D.Lgs. 231/01).

L'elenco completo dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente e il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo della Società è riportato nell'Allegato 1_Tabella reati presupposto della "Parte Speciale".

In base al Decreto, l'ente è responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto);

ma l'ente non ne risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In caso di Reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o subordinato, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quelli verificatisi;
- compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), che possono consistere in:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal Reato; pubblicazione della sentenza di condanna.

FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico di GRUPPO SERVIZI CGN indica i principi generali e le regole comportamentali cui le Società riconoscono valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori, i sindaci ed i soggetti che operano per le Società incaricate della revisione (di seguito, per brevità, rispettivamente indicati quali 'Amministratori', 'Sindaci' e 'Revisore'), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, per brevità, congiuntamente indicati quali 'Personale'), nonché tutti coloro che, pur esterni alle Società, operino, direttamente o indirettamente, per GRUPPO SERVIZI CGN (ad esempio, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari').

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico che ne è parte, i quali sono vincolanti per tutti loro ed applicabili anche alle attività svolte dalle Società all'estero.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli stakeholders, nonché di preservare l'immagine e la reputazione delle Società, assicurando, nel contempo, un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle relative a rapporti internazionali.

Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico, in relazione ai principi e le regole relative alle aree a rischio e strumentali di cui alle Parti Speciali, è affidato all'OdV, il quale è tenuto, tra l'altro, anche a:

- vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico, in relazione ai principi e alle regole relative alle aree a rischio e strumentali di cui alle Parti Speciali del Modello, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico, in relazione ai principi e alle regole relative alle aree a rischio e strumentali di cui alle Parti Speciali, di cui venga a conoscenza;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste anche con riferimento a comportamenti specifici, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico, in relazione ai principi e alle regole relative alle aree a rischio e strumentali di cui alle Parti Speciali;
- monitorare l'aggiornamento Modello e del Codice Etico, in relazione ai principi e alle regole relative alle aree a rischio e strumentali di cui alle Parti Speciali, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- a promuovere e monitorare l'implementazione, da parte delle Società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice Etico;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, in relazione ai principi e le regole relative alle aree a rischio e strumentali di cui alle Parti Speciali;

verificare l'effettività delle sanzioni eventualmente irrogate in caso di riportate rilevanti violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione della responsabilità delle Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

GRUPPO SERVIZI CGN ha, quindi, adottato un sistema sanzionatorio (di seguito, anche '**Sistema Sanzionatorio**') volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Sanzionatorio, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo delle Società stesse - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di GRUPPO SERVIZI CGN.

Nel rispetto di quanto previsto, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Sanzionatorio.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GRUPPO SERVIZI CGN

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, i singoli organi amministrativi delle società del GRUPPO SERVIZI CGN, con l'approvazione del Modello, hanno approvato il documento denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del Modello stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

- la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV e dei singoli componenti;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi: a) dall'OdV nei confronti degli organi aziendali; b) nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV.
- Quanto precedentemente elencato è ampiamente discusso all'interno del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione "Regolamento dell'OdV".
- Identificazione, nomina e revoca dei componenti OdV

I componenti dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legale/penale, giuslavorista, gestionale, contabile, ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo, nonché con competenza nelle attività effettuate dalla Società, dotati di adeguata professionalità, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori.

Nella realtà operativa di GRUPPO SERVIZI CGN tale soluzione è quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto: la presenza di un professionista esterno, che abbia specifica esperienza e autorevolezza nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto, garantisce quei requisiti d'imparzialità, autonomia e indipendenza che sono richiesti dalla legge.

L'OdV è nominato con disposizione dei singoli consigli di amministrazione con durata in carica di tre anni ed è rieleggibile. Eventuali compensi saranno determinati dall'organo amministrativo.

Gli organismi di vigilanza per GRUPPO SERVIZI CGN è così strutturato:

- Servizi CGN S.r.l. Società Benefit: ODV collegiale con 4 membri costituiti da:
- Presidente OdV, e 3 membri, di cui almeno uno interno alla società Servizi CGN S.r.l. Società Benefit e non ricoprente ruoli di OdV presso altre società del gruppo;
- Seek & Partners S.p.a.: OdV monocratico;
- CAF CGN S.p.a.: OdV monocratico;
- RDV Network S.r.l.: OdV monocratico.
- Tutti gli OdV monocratici delle società - Seek & Partners S.p.a., CAF CGN S.p.a. e RDV Network S.r.l. partecipano alla costituzione dell'OdV collegiale di Servizi CGN S.r.l. Società Benefit.

Cause di ineleggibilità e decadenza

La nomina a componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei Vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andranno a svolgere.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV e se nominati decadono:

- coloro nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione a uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente e automaticamente recepite nel presente Modello 231 eventuali modificazioni e/o integrazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto;

- coloro che siano stati destinatari di misure cautelari personali, coercitive o interdittive per uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt.24 e seguenti del Decreto;
- coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili e per delitti in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni; coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente a una sentenza di condanna;
- coloro che siano stati sottoposti, in via definitiva, a una delle misure di prevenzione previste all'art. 10, comma 3, Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro che abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il III grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- coloro che risultino aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, coloro che siano legati, o siano stati legati in passato, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- coloro che siano interdetti, inabilitati, affiancati da un amministratore di sostegno;
- coloro che siano stati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza deve darne immediata comunicazione al relativo Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico della società.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa delle Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico nell'ambito dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico previsti nel successivo paragrafo;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- la mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Nell'eventualità di componenti interni dell'OdV, gli stessi decadono in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro o di collaborazione con GRUPPO SERVIZI CGN e di licenziamento per giusta causa. In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente di comunicare tempestivamente al CdA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di reintegrare un componente dell'OdV. In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il componente più anziano di età, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui l'Amministratore Unico abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Per tutti gli altri aspetti l'OdV opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento.

Funzioni e poteri

L'OdV è collocato in una posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda:

- la calendarizzazione delle attività,
- la determinazione delle scadenze temporali dei controlli,
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi,
- la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV);
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231 anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello 231 stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello 231;
- svolgere, anche attraverso le funzioni aziendali, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuato e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, al CdA/Amministratore Unico le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
 - significative modificazioni dell'assetto interno delle Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni;
- segnalare tempestivamente al CdA/Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate al Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso al CdA/Amministratore Unico, nonché verso il Collegio Sindacale, ove istituito;

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'Azienda e sulle norme comportamentali; fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- accedere liberamente presso qualsiasi struttura organizzativa delle Società, ivi incluso i CED e le altre sedi delle Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al capitolo 6;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di adeguate risorse economiche all'uopo assegnate dal Consiglio di amministrazione; è dotato infatti di un Budget da utilizzare, nel rispetto delle procedure di spesa vigenti;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, a qualsiasi struttura/figura aziendale e ai consulenti;
- si avvale delle risorse interne per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, anche al fine di evitare sovrapposizioni di attività.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri. All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività delle Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di GRUPPO SERVIZI CGN ai sensi del Decreto.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o comunque a comportamenti non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello e nel Codice etico;
- l'OdV in caso di accertata violazione verifica la coerente applicazione del Sistema sanzionatorio.

Le informazioni affluiscono all'OdV principalmente:

- In forma strutturata, attraverso i seguenti report:
 - elenco delle Violazioni della sicurezza informatica, inoltrato dal responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
 - report informativo di sintesi delle principali attività svolte ai fini della Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (segnalazioni pervenute, rilievi a seguito di ispezioni, infortuni registrati e altri accadimenti) e dell'efficacia e adeguatezza del

- sistema in materia di SSL e dei provvedimenti di gestione adottati, inoltrato dal Datore di Lavoro Delegato alla Sicurezza;
- report per il monitoraggio del processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi (fornitore vincitore, importo, eventuali condizioni di urgenza, etc.) inoltrato dal responsabile degli Acquisti;
 - report per il monitoraggio delle penali contestate a fronte di inadempienze dei fornitori, inoltrato dal responsabile dell'ufficio Acquisti;
 - elenco degli incarichi di consulenza conferiti con trattativa diretta (nominativo, importo, oggetto e durata del contratto, Funzione aziendale richiedente, motivazione dell'affidamento diretto), inoltrato dal responsabile dell'ufficio incaricato;
 - elenco degli acquisti di licenze software (tipo software acquisito, in termini di piattaforma, numero di utenti che utilizzano detto software, la destinazione d'uso, etc.) inoltrato dal responsabile degli Approvvigionamenti, Area ITC (Informatica), sulla base delle informazioni fornite dalle diverse Strutture aziendali competenti;
 - lista dei Contenziosi o azioni legali da parte di terzi (clienti, fornitori, altri interlocutori, etc.) e accordi transattivi, inoltrata dal responsabile dell'Executive - contenzioso legale;
 - lista dei Contenziosi o azioni legali e accordi transattivi relativi ai dipendenti o ex dipendenti inoltrata dal re Executive - contenzioso legale;
 - elenco delle assunzioni, e relativo processo di selezione, con la eventuale indicazione delle assunzioni inoltrato dal responsabile delle Risorse Umane;
 - elenco dei contratti di smaltimento dei rifiuti, inoltrati dal responsabile dell'ufficio Acquisti;
 - lista delle nuove emissioni delle disposizioni aziendali (modelli, direttive, regolamenti, procedure) relative alle Aree a rischio indicate nel Modello 231, inoltrata dal Responsabile dell'Area di competenza.
- In forma strutturata, a cura del CdA/Amministratore Unico, al verificarsi dei seguenti eventi:
 - esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Ispettorato del lavoro, VV.F, INAIL, ASL, enti locali, Guardia di Finanza, etc.);
 - ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (es. notifiche Garante privacy, richieste della Commissione parlamentare di vigilanza, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, etc.);
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o direttamente dall'autorità giudiziaria, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, GRUPPO SERVIZI CGN.;
 - insorgenza di situazioni di conflitto di interesse riguardanti Responsabili di Strutture aziendali o Responsabili di contratto;
 - segnalazione di conflitto di interessi pervenuta, anche in forma anonima, da soggetto diverso dall'interessato;
 - variazioni all'elenco delle tipologie di rifiuti (elenco dei rifiuti caratterizzati);
 - procedimenti disciplinari relativi a violazioni del Modello 231, con segnalazione delle relative motivazioni e sanzioni;
 - rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo (eventuale società di revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello 231 e delle procedure;
 - esiti delle delibere degli organi societari che possano comportare modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello 231 (es. variazioni della struttura organizzativa, modifiche della governance e modifiche delle linee di business);

- qualsiasi altro atto o documento con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello 231.
- Sotto forma di segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori e interlocutori, riguardanti notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati, nel qual caso:
 - entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, l'OdV rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
 - l'OdV mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Svolge, quindi, un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
 - l'OdV dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e, pertanto, valuta la sussistenza dei fatti segnalati;
 - l'OdV fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni in forma scritta, anche anonima, devono essere inviate

- attraverso il canale interno di segnalazione raggiungibile attraverso il seguente URL:
<https://whistleblowing.cgn.it>
- ovvero per posta ordinaria, scrivendo sulla busta la dicitura "RISERVATA", a:
*Organismo di Vigilanza c/o <azienda di appartenenza> (specificare),
Gruppo Servizi CGN
Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN),*

E' facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

In ogni caso, ciascun responsabile di processo ha lo specifico obbligo di informare con tempestività l'OdV di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello 231 eventualmente riscontrata.

I dipendenti ed i membri degli Organi Sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione, di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello 231 o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e interlocutori, esterni alle Società, sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante delle Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231.

Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico in merito all'attuazione del Modello 231 e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'OdV:

- riporta al CdA/Amministratore Unico per il tramite del Presidente del medesimo organismo, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello 231, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale ove presente, che contiene le seguenti informazioni:
 - la sintesi delle attività svolte nel periodo di riferimento;

- eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello 231, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate e tali da esporre le Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, con una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
- l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello 231;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello 231, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- l'informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello 231 con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello 231;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'Organismo;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- una volta l'anno, il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché li informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati.

Ogni informazione, segnalazione, verbale e report previsti nel Modello 231 sono conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy, in un apposito archivio.

WHISTLEBLOWING

Premessa

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La normativa introduce rilevanti novità in materia di Whistleblowing e, per quanto qui rileva e interessa, richiede alle organizzazioni aziendali già dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di adeguare le proprie procedure nonché i propri canali di gestione delle segnalazioni al nuovo dettato normativo.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla disciplina del Whistleblowing, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo espressamente che i Modelli Organizzativi devono prevedere "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".

Alla luce del nuovo Decreto nasce, quindi, l'esigenza di adeguamento della procedura relativa alle segnalazioni di GRUPPO SERVIZI CGN alle nuove esigenze normative.

Si precisa che la presente procedura descrive e disciplina esclusivamente le novità normative riferite all'organizzazione aziendale già dotata di Modello 231.

L'istituto del Whistleblowing è riconosciuto come uno strumento fondamentale di emersione degli illeciti all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso la segnalazione da parte di coloro che si trovano in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società. Affinché tale istituto operi efficacemente è, però, necessario assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai soggetti segnalanti (c.d. Whistleblower) ed evitare, quindi, che venga omessa la segnalazione di un illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'obbligo della presenza di un sistema di Whistleblowing e, quindi, di dedicati canali di segnalazione era, in origine e nel settore privato, previsto solo per le organizzazioni aziendali dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 e modificato, poi, dalla L. 179/2017. Il sistema già previsto per tali realtà deve oggi adeguarsi alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, estendendone l'ambito di applicazione.

La normativa prevede una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower che segnala la violazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa in modo tale che sia maggiormente incentivato all'effettuazione delle segnalazioni. Pertanto, GRUPPO SERVIZI CGN ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

Segnalazioni ricevibili

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24/2023 si intendono per violazioni quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità morale della società e consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori:
- Appalti pubblici;
- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- Sicurezza e conformità dei prodotti;
- Sicurezza dei trasporti;
- Tutela dell'ambiente;
- Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- Salute pubblica;
- Protezione dei consumatori;
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 TFUE);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei numeri di cui sopra 3), 4) e 5).
- La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:
- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Gestione della segnalazione a cura del OdV

L'Organismo di Vigilanza riceve e prende in carico le segnalazioni e successivamente:

- entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Svolge, quindi, un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e, pertanto, valuta la sussistenza dei fatti segnalati;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Pertanto, un corretto seguito alla segnalazione implica, nel rispetto delle tempistiche e della riservatezza dei dati, una valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità. Per la valutazione dei requisiti, l'OdV tiene conto dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione non corredata da documentazione appropriata.

Quando l'oggetto della segnalazione non è adeguatamente circostanziato, l'OdV, quindi, può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza. All'esito dell'istruttoria fornisce riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione.

La segnalazione viene, infine, inoltrata al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione ovvero agli organi preposti affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare.

L'OdV periodicamente riferisce al Vertice aziendale sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute.
Tutela del Segnalante

La tutela del segnalante è garantita dall'OdV sin dal momento della presa in carico della segnalazione. Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.54-bis, e in particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione (e la documentazione ad essa allegata) è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241: pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, sarà inoltrato soltanto il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa - avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro - determinata dalla segnalazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

Le Società promuovono la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Amministratori, i Sindaci e la Società di Revisione) ed al Personale delle Società, mediante pubblicazione sulla intranet aziendale della copia integrale.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso, per ciò che concerne gli aspetti per essi rilevanti, è resa disponibile sul sito internet delle Società o su richiesta degli stessi.

Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate per il Modello (pubblicato sulla bacheca digitale per tutti i componenti degli organi Sociali, agli altri soggetti apicali, ai dipendenti, affissione in luogo aziendale accessibile a tutti e pubblicazione sulla rete informatica aziendale) verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore delle Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ed implementati dalle Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Le Società promuovono, altresì, la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla Salute e Sicurezza sul Lavoro. A tali fini, è anche definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari del Modello in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte delle Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno delle Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani, approvati dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ed implementati dalle Società. I risultati raggiunti con la formazione vengono verificati mediante la somministrazione di appositi test di apprendimento.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

Le Società promuovono, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica,

particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati ai lavoratori ed ai soggetti interessati ove previsto (ad esempio per modifiche significative al Codice Etico) mediante appositi avvisi inviati a mezzo mail, pubblicate sulla rete aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e degli adeguamenti più significativi.

REGOLAMENTI ATTUATIVI
CODICE ETICO
SISTEMA SANZIONATORIO
FLUSSI INFORMATIVI
REGOLAMENTO ODV
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE